

Chiarimento : AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA APPIA ANTICA LOCALITA' LE MOLE, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

Categoria prevalente: OG3 SIOS: OS12-B

Con riferimento ad alcune richieste relativamente al possesso delle qualificazioni (OG ed OS) per la partecipazione ed al subappalto si specifica:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito con decreto la disciplina delle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione (DM n. 248 del 10 novembre 2016).

Rispetto al previgente D.P.R. 207/2010 – come modificato dall'art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 - passa da 13 a 15 il numero delle categorie super-specialistiche per le quali vige il divieto di avvalimento e non è consentito il subappalto oltre il 30% del loro valore al superamento del 10% dell'importo del contratto (rispettivamente artt. 89, comma 11, e 105, comma 5).

In particolare, divengono categorie SIOS anche la OS 12-B (*Barriere paramassi, ferme neve e simili*) e OS 32 (*Strutture in legno*); vengono poi confermate le precedenti SIOS: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti (art. 2 del DM 248/2016).

Resta, poi, invariato l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria, per il quale, in mancanza di un'esplicita abrogazione, deve ancora applicarsi il citato art. 12 del DL 47/2014 (comma 1).

Per le SIOS, è poi previsto che debbano essere sempre scorporate e, nel caso in cui incidano per oltre il 10% sull'importo totale dei lavori, il limite massimo al subappalto è pari del 30% dell'importo della stessa categoria. Tale quota, laddove utilizzata dall'appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di subappalto, pari al 30% dell'importo massimo contrattuale.

**Sotto la quota del 10%, la lavorazione super-specialistica può essere subappaltata per l'intero importo** (nel previgente d.lgs. 163/2006 tale percentuale era del 15%).

Pertanto, similmente a quanto accadeva nell'abrogato 37, comma 11, anche nel vigente quadro normativo le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando di gara potranno:

a) qualificarsi nella SIOS, "coprendo" l'eventuale quota che volesse affidare in subappalto - pari ad un massimo del 30%, laddove la categoria sia d'importo superiore al 10% dei lavori - con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente;

b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (il cd. obbligo di ATI verticale).

Infine, l'articolo 89, comma 11 del codice rafforza l'obbligo di ATI verticale, laddove dispone che non è ammesso l'avvalimento nelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come individuate dal predetto decreto del MIT.

IL RUP  
Arch. Bonaventura Pianese

